

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE
LIGA VENETA REPUBBLICA CON MOROSIN
XII legislatura**

**(art. 23, deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 3.03.2015, n. 7
"Regolamento del Consiglio regionale del Veneto")**

Art. 1 – Gruppo Consiliare (definizione, norme, sede)

1. È costituito il Gruppo Consiliare denominato "Liga Veneta Repubblica con Morosin", di seguito chiamato "Gruppo", composto dai Consiglieri eletti alle elezioni regionali nelle liste elettorali contrassegnate dal simbolo della Liga Veneta Repubblica, e da quelli che ne facciano richiesta e vengano autorizzati dai primi a farne parte.
2. Il Gruppo è organo del Consiglio regionale e proiezione del partito politico nell'assemblea regionale.
3. Il Gruppo consiliare regionale Liga Veneta Repubblica con Morosin è l'aggregazione volontaria dei consiglieri regionali prevista dall'art. 42 dello Statuto regionale veneto. È organismo necessario e strumentale del Consiglio regionale, ma non ricade nella fattispecie dell'organo consiliare in quanto i suoi atti e le finalità perseguite non sono imputabili al Consiglio medesimo.
4. Il Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) statuto regionale, art. 42;
 - b) leggi regionali:
27 novembre 1984, n. 56;
21 dicembre 2012, n. 47;
7 novembre 2013, n. 28;
 - c) regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 "Regolamento del Consiglio regionale, art. 21-25;
 - d) norme statali:
D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213;
DPCM 21.12.2012.
5. Il personale del Gruppo consiliare regionale è disciplinato dalle seguenti norme:
art. 2 bis, legge regionale 27.11.1984, n. 56;
art. 13, comma 1 bis, legge regionale 21.12.2012, n. 47;
artt. 47 e seguenti della legge regionale 31.12.2012, n. 53.
6. Il Gruppo ha sede presso il Consiglio Regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini, Calle XXII Marzo, San Marco 2322, Venezia.
7. Il Gruppo si pone come ufficio funzionale allo svolgimento delle attività istituzionali del Consiglio Regionale e dei suoi organi.

Art. 2 – Regolamento

1. Il presente Regolamento costituisce attuazione del Regolamento del Consiglio Regionale 14-04-2015 n. 1, con particolare riferimento all'art. 23.

Qualora nel corso della legislatura si verificassero situazioni non contemplate nel presente Regolamento, ogni decisione viene presa dal Presidente su decisione conforme dell'Assemblea presa a maggioranza dei presenti.

Art. 3 – Finalità

1. Il Gruppo ha come obiettivo di operare per il bene dei cittadini e del Popolo Veneto e si pone come punto di riferimento istituzionale per i movimenti civici e territoriali dei cittadini che si riconoscono nei valori dell'autodeterminazione, dell'autogoverno in una prospettiva di assetto federale e di esercizio della sovranità.
2. Il Gruppo persegue in particolare la realizzazione dell'autogoverno del Popolo Veneto in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia. Lo scopo è quello di salvaguardare e promuovere l'identità storica del Popolo e della civiltà veneta, nonché di valorizzare le specifiche realtà delle singole comunità locali e delle minoranze presenti nel territorio Veneto.
3. L'adesione al Gruppo implica la condivisione di tali obiettivi e finalità.

Art. 4 – Organi del Gruppo

Sono organi del Gruppo:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea;
- c) il Vicepresidente.

Art. 5 – Il Presidente

1. Il Presidente del Gruppo è rappresentante legale del gruppo ed è eletto all'inizio della legislatura dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi membri e rimane in carica per tutta la legislatura.
2. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza prescritta, nella stessa seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti ed è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Presidente del Gruppo:
 - rappresenta il Gruppo Consiliare ed esercita le sue funzioni secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Regionale e dalle leggi vigenti;
 - convoca e presiede l'Assemblea del Gruppo, organizza i lavori del Gruppo e ne coordina le attività;
 - prende tutti i provvedimenti necessari per la regolare attività del Gruppo comportandosi secondo principi di correttezza, condivisione e trasparenza.

- sottoscrive l'elenco dei componenti del Gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale (art. 22, c. 2, R.C.);
 - esercita i compiti stabiliti dalle norme e dal presente regolamento e, in particolare, convoca, presiede e coordina i lavori dell'Assemblea;
 - rappresenta il Gruppo consiliare nei rapporti con i partiti e le istituzioni e in ogni altra iniziativa di rilevanza esterna intrapresa dal Gruppo medesimo;
 - provvede a diffondere informazione sull'attività e sulle iniziative del Gruppo consiliare;
 - comunica al Presidente del Consiglio le variazioni della composizione del Gruppo consiliare (art. 22, comma 3, Regolamento del Consiglio regionale);
 - autorizza le iniziative e le eventuali spese del Gruppo consiliare e ne è responsabile. In caso di assenza o impedimento del Presidente le spese sono autorizzate dal Vicepresidente (art. 2, comma 1, allegato A, DPCM 21.12.2012).
 - attesta la veridicità e la correttezza delle spese sostenute dal Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - sottoscrive il rendiconto di esercizio annuale del Gruppo consiliare (art. 2.2, allegato A, DPCM 21.12.2012);
 - trasmette al Presidente del Consiglio regionale il rendiconto (art. 1, comma 10, D.L. n. 174/2012, conv. in legge n. 213/2012 e art. 6.2, l.r. n. 56/1984).
4. Il Presidente, anche avvalendosi della collaborazione di singoli consiglieri, svolge, promuove, istruisce e organizza specifiche iniziative in attuazione del piano di lavoro e degli indirizzi politici e programmatici stabiliti dall'assemblea.

Art. 6 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità relative all'elezione del Presidente, col quale collabora sostituendolo in caso di assenza o impedimento.

Art. 7 – L'Assemblea del Gruppo

1. L'Assemblea è costituita dai Consiglieri membri del Gruppo Consiliare ed è convocata e presieduta dal Presidente, che la convoca trasmettendo ai Consiglieri del Gruppo, almeno due giorni prima della seduta, salvo situazioni di particolare urgenza, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. Il Presidente deve convocare l'Assemblea quando lo richieda anche uno dei Consiglieri del Gruppo, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla conoscenza della richiesta.
3. La seduta è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.

Tutti i componenti del Gruppo debbono rispettare le decisioni prese dall'Assemblea, come pure quelle prese dal Presidente.

Art. 8 - Adesione di nuovi Consiglieri

1. L'adesione al Gruppo Consiliare di nuovi Consiglieri dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo Consiliare. In caso di Monogruppo, l'adesione sarà espressa dal Presidente.

Art. 9 – Espulsione di Consiglieri

1. L'espulsione di uno o più Consiglieri dal Gruppo Consiliare deve essere decisa a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo Consiliare. In caso di Monogruppo, l'adesione sarà espressa dal Presidente.
2. Il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed è previsto per inadempienze gravi agli obblighi assunti con l'adesione al Gruppo. Il provvedimento è assunto dal Presidente, su conforme delibera dell'Assemblea del Gruppo approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo Consiliare. In caso di Monogruppo, l'adesione sarà espressa dal Presidente.
3. Se il provvedimento riguarda il Presidente, viene assunto dal Vicepresidente su decisione dell'Assemblea secondo le regole sopra riportate. In caso di Monogruppo, l'adesione sarà espressa dal Presidente.

Art. 10 – Spese del Gruppo, rendiconto, tracciabilità delle spese, gestione amministrativa e trasparenza

1. Le spese sostenute dal Gruppo consiliare sono espressamente riconducibili all'attività istituzionale e di rappresentanza del Gruppo medesimo, in conformità alla normativa vigente.
2. I contributi erogati dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi, sempre in conformità alla normativa vigente.
3. Il Gruppo consiliare non può corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro (art. 3, comma 6, l.r. 27 novembre 1984, n. 56).
4. Il Gruppo deve attenersi rigorosamente al rispetto della normativa vigente in materia, nonché all'apposito Disciplinare da approvarsi dal Gruppo ex art. 2 comma 3 del DPCM 21/12/2012, che prevede indicazioni precise circa la gestione delle risorse messe a disposizione del Gruppo Consiliare, la tenuta della contabilità, la

presentazione del rendiconto e ogni altro atto di gestione amministrativa.

5. I fondi ed i contributi erogati al Gruppo consiliare dal Consiglio regionale sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al Gruppo consiliare e le operazioni di gestione del conto devono rispettare gli obblighi normativi sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 4, allegato A al DPCM 21.12.2012).
6. In adempimento agli obblighi di legge, il gruppo consiliare deve approvare il rendiconto di esercizio annuale.

Art. 11 – Modifica al Regolamento del Gruppo

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento verranno valutate e approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo Consiliare. In caso di Monogruppo la decisione spetterà al presidente.

Art. 12 – Variazione della denominazione del Gruppo

2. Eventuali variazioni della denominazione del Gruppo Consiliare verranno approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Gruppo Consiliare. In caso di Monogruppo la decisione spetterà al presidente.

Art. 13 – Monogruppo

1. L'ipotesi si verifica quando il Gruppo Consiliare è composto da un solo membro, come attualmente.
2. Il Presidente del Gruppo "Liga Veneta Repubblica con Morosin" è individuato dal Gruppo Consiliare stesso nel suo unico componente che rimane in carica quale Presidente anche nel caso di aumento della composizione del Gruppo fino a due componenti, salvo diversa decisione unanime degli stessi.
3. Il Presidente rimane in carica anche in caso di variazione della composizione del Gruppo Consiliare superiore a due componenti, salvo diversa decisione dell'Assemblea secondo le regole del presente Regolamento.
4. In caso di aumento del Gruppo fino a due componenti:
ogni decisione circa l'adesione dei nuovi Consiglieri, le modifiche al Regolamento e il cambio della denominazione del Gruppo sono prese all'unanimità;
le espulsioni sono decise con provvedimento motivato del Presidente.

Art. 14 - Intergruppo

1. Il Gruppo consiliare Liga Veneta Repubblica con Morosin può aderire alla costituzione di un Intergruppo, promuovendo in modo sistematico la reciproca consultazione, il coordinamento delle attività e la collaborazione fra gli organi dei Gruppi consiliari medesimi, con particolare riferimento agli indirizzi politici e

programmatici.

2. L'operatività dell'eventuale costituendo Intergruppo dovrà essere disciplinata da un apposito e condiviso regolamento, sottoscritto da tutti i presidenti dei gruppi aderenti.

Art.15 - Conduzione del Gruppo

1. Il Presidente del Gruppo consiliare, coadiuvato dal Vicepresidente, predispone la partecipazione del Gruppo medesimo ai dibattiti consiliari e alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, attribuendo ai Consiglieri, secondo criteri di competenza, il compito di intervenire per esprimere la posizione del Gruppo stesso.
2. I Consiglieri del Gruppo consiliare, oltre a quelli incaricati, che intendono intervenire nella trattazione di uno specifico oggetto, lo fanno informando preventivamente il Presidente del Gruppo consiliare.
3. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione del Gruppo consiliare durante le sedute consiliari e decide, coadiuvato dal Vicepresidente, l'atteggiamento del Gruppo sulle questioni procedurali e anche su quelle di merito che, impreviste, si propongono eventualmente nel corso della seduta.
4. Alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, il Presidente è portatore delle istanze dei componenti del proprio Gruppo consiliare, nonché delle esigenze concernenti il programma e il calendario dei lavori consiliari e la somministrazione dei servizi del Consiglio regionale.

Art. 16 – Segreteria del Gruppo consiliare

1. In conformità al disposto dell'art. 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, il Gruppo consiliare si avvale di una Unità organizzativa denominata Segreteria, formata da personale proposto dal Presidente del Gruppo consiliare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la conseguente nomina.
2. Il Direttore del Gruppo consiliare al quale sono affidate le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo medesimo e il relativo personale sono tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o da altri enti per i quali è consentita la mobilità, nel rispetto della normativa vigente, di personale assunto con contratto a tempo determinato, fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere, come specificati nel regolamento interno di amministrazione ed organizzazione.
3. Il personale della Segreteria del Gruppo opera alle dipendenze della Segreteria del Gruppo secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 10, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
4. La Segreteria supporta gli organi del Gruppo consiliare e i singoli consiglieri

regionali nello svolgimento della loro attività e nella divulgazione della stessa; oltre ad attività ordinarie, quali la gestione della corrispondenza, dell'agenda e dei contatti, nei limiti delle competenze istituzionali di ciascuno.

5. La Segreteria svolge ricerche documentali e di approfondimento, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi consiliari; collabora all'istruttoria degli atti ispettivi, di indirizzo e di iniziativa legislativa; organizza o collabora all'organizzazione di eventi a rilevanza esterna inerenti all'attività del Gruppo consiliare.
6. Il personale della Segreteria opera e impronta il proprio stile lavorativo a uno spirito di reciproca collaborazione, lealtà e responsabilità.

Art. 17 – Direttore del Gruppo consiliare

1. Il Direttore del Gruppo consiliare svolge le funzioni di Responsabile della Segreteria del Gruppo di cui all'art. 51, comma 4, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito ai sensi dell'art. 51, commi 5 e 6, l.r. n. 53/2012.
3. Il Direttore del Gruppo consiliare è l'elemento di raccordo tra il Gruppo consiliare regionale e la Segreteria. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea del Gruppo consiliare; collabora prioritariamente e costantemente con il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo; dirige, coordina e valuta, per le finalità previste dalla legge, il personale della Segreteria, a cui trasferisce le indicazioni operative degli organi del Gruppo consiliare.
4. Il Direttore del Gruppo consiliare, tenuto conto delle priorità stabilite dagli organi del Gruppo medesimo, provvede a distribuire i compiti tra il personale della Segreteria sulla base dei carichi di lavoro, delle competenze e delle qualifiche professionali;
5. Il Direttore del Gruppo consiliare assicura l'adeguato svolgimento degli adempimenti organizzativi e amministrativi afferenti la Segreteria del Gruppo consiliare, nonché il necessario raccordo con le strutture del Consiglio regionale. In particolare cura i rapporti con le strutture direttive e apicali del Consiglio regionale e della Giunta regionale, delle Agenzie, delle aziende ed enti strumentali, dei portatori di interesse e corpi intermedi.

Art. 18 – Norma di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda allo Statuto della Regione del Veneto e alla normativa statale e regionale in materia di Gruppi consiliari regionali.
2. Il presente Regolamento, avente disposizioni innovative per la conduzione

dell'attività e della gestione del Gruppo consiliare può essere aggiornato e integrato su proposta del Presidente sulla base delle eventuali direttive e indirizzi che saranno emanati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o in forza di nuovi provvedimenti normativi.

Art. 19 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento è approvato e sottoscritto in data odierna: martedì 13 gennaio 2025 more Veneto.